

**«Memoria istorica compilata  
dell’Arcidiaconato del Cadore»  
(post 1805) <sup>1</sup>**

La Provincia ossia Distretto del Cadore costituito dalla natura alla sommità delle Alpi Noriche, e circondato tutto all’intorno da una barriera di sublimi monti, intersecato dentro li suoi confini da due altre aspre Montagne, distante oltre settanta miglia italiane dalla sede un tempo Patriarcale, ora Arcivescovile, a cui per trasferirsi sono sempre difficili e disastrose le vie, insuperabili bene spesso nel verno le nevi, pericoloso in tempi piovosi il tragitto de Torrenti e de Fiumi e fuori dell’ordinario corso della pubblica Posta. Una sì rimmarcabile distanza, e sempre di difficile accesso al Capo-Luogo diocesano, a colpo d’occhio fa riscontrare la necessità incontrastabile di questa Popolazione numerosa al giorno di venticinquemila Persone, per avere nel suo Circondario un Preside ecclesiastico, che nello spirituale [im]mediatamente la governi, e le porga gli opportuni soccorsi a beneficio e solievo delle Anime.

Mossi da sì nobile oggetto di religione li nostri Maggiori non pretesero nè di ricercare una Mitra episcopale, il di cui decoroso trattamento e corredo non era conciliabile colla naturale povertà del Paese; né si poteva fissarle un decente locale per Residenza, non trovandosi in queste gole settentrionali dell’Italia né Città, né Torre Murata, tranne la piccola Torre di Pieve con un antico, e dirroccato Castello; ma unicamente Villaggi e Casali. Si adoperarono bensì di esigere tra i Prelati minori un Arcidiacono coll’annessa spirituale Giurisdizione, siccome in fatti fù loro accordato.

Quanto antica sia nella Chiesa di Gesù Cristo l’istituzione degli Arcidiaconi si sa dalla storia ecclesiastica (*.?.nin, de Chorepiscopatu, Cap. 3*), che estinti verso il fine del Nono secolo (888) li Corepiscopi residenti nelle Ville e Borgate rag-

---

<sup>1</sup> ANONIMO. Inedito. Si tratta del doc. 27 della busta 1, cartella 1 del nostro Archivio Storico. Il titolo è all’originale. Trascrizione integrale. Pubblicato il 16 agosto 2011, come n. 191 dei «Comunicati del Libero Maso de I Coi». Trascrizione e note di don Floriano Pellegrini.

guardevoli e lontane dalle Sedi Vescovili (dei quali si fa l'ultima menzione nel Conc. Di Metz celebrato nell'anno sud[det]to), sostituiti furono in questo secolo undecimo in loro luogo gli Arcipreti, gli Arcidiaconi e li decani rurali.

Tuttavia non abbiamo notizia certa e sicura, a cagione delle scorrerie nemiche, le quali penetrate in queste parti arsero Villaggi, abbruciarono Archivi, e trasportarono in altro dominio gran parte delle Pubbliche Carte, se il nostro Arcidiacono siasi immediatamente impetrato dalla S. Sede Appostolica coll'assenso de' Patriarchi di Aquileja e quando, essendovi solo una qualche tradizione che il Papa Alessandro II con Brevetto scritto di proprio pugno datato in Mantova, lo abbia eretto l'anno 1064, che a un di presso si accordarebbe coll'epoca della prima istituzione; oppure se siasi ottenuto dai Patriarchi coll'approvazione de Sommi Pontefici, avuta sott'occhj la necessità risultante dalla calcolabile lontananza di una Contrada assai povera, accennando le Pubbliche memorie un antichissimo indulto degli stessi Patriarchi.

Che che però ne sia della sua origine, certo è non pertanto, che la dignità Arcidiaconale, divenuta nel corso del tempo, per la maggior estensione della sua giurisdizione, superiore alle altre due degli Arcipreti e decani rurali, ella era in piena attività nel nostro Distretto anche sotto la Signoria temporale de Patriarchi <sup>2</sup> e dopo la dedizione del Cadore all'ex-veneto Governo l'anno 1426, con lettera ducale apposta fù dichiarata elettiva del Consiglio distrettuale, col solo debito a questo di darne parte all'ex-senato, della persona eletta in Arcidiacono. Dietro all'imposto dovere, il Consiglio non che umiliare a quell'Augusto consesso l'individuo Soggetto sopra di cui era caduta la elezione, si avanzò in pari tempo a supplicarlo, che si degnasse di sanzionare la elezione con la Sovrana Autorità, siccome di fatto la sanzionò.

L'uno e l'altro si mantennero nel pacifico possesso della rispettiva elezione e Confermazione per quasi un secolo, finché l'anno 1517 Domenico Grimani Patriarca e Cardinale l'avvocò alla sua Giurisdizione <sup>3</sup> col conferire il Benefizio di S. Maria di Pieve a Pietro Aleandro suo familiare, dichiarandolo tutt'insieme Arcidiacono del Cadore. Si riputò vulnerato nel suo diritto il Consiglio e reclamò solennemente con costituiti e protesti in Udine; ma senza frutto: di modo che, creato dopo qualche tempo l'Aleandro Canonico di Aquileja, intese la Curia Patriarcale di sostenerlo nella conferita dignità, col sostituire in Vice Pievano di Pieve, e proclamare in Vice Arcidiacono P[rè] Antonio Vicellio. Il Consiglio non potendo sorpassare il replicato pregiudizio inferito alla sua facoltà elettiva, malgrado la proclamazione del Vecellio, passò alla elezione del suo Arcid[iacon]o

---

<sup>2</sup> In margine: «A- Stampa usata nell'ultima Causa - Carte 4, 5».

<sup>3</sup> In margine: «B- Mss.o copiato per mano Notarile - Carte 4 e segg.».

nella persona di P. Gio. Batta Palatino, che fù anche confermata dall'ex-senato, giusta l'antica consuetudine.

L'impegno di sostener entrambi la rispettiva loro creatura talmente si avanzò, che ben volentieri mi dispenso dal dettagliare li fatti accaduti nel corso della incalorita questione, bastando di soltanto accennare che le ragioni del Consiglio prevalsero a favor del Palatino. Ad oggetto pertanto di vieppiù stabilire la sussistenza del suo diritto elettivo, la Comunità di bel nuovo ricorse a piedi dell'ex-principe, essendo Patriarca Marco Grimani nipote del Card. Domenico,<sup>4</sup> ovvero Marino altro nipote e fratello di Marco,<sup>5</sup> il quale per la riserva del regresso avesse riassunto il Patriarcato, non potendosi segnare l'epoca precisa sulla morte del prefato Marco; e fù pienamente reintegrato nel suo primario possesso, e antico diritto l'anno 1544.

L'anno poi 1618 sedendo sulla Cattedra Aquilejese Almarò Barbaro, l'ex-veneto Senato richiamò privatamente e dà alla sovrana sua Superiorità la conferma dell'Arcidiacono *giusta la disposizione dello Statuto, e l'antica consuetudine indebitamente pretermessa.*<sup>6</sup>

Certo è parimente che il Capo del Clero Cadore non è un semplice Vicario Foraneo al livello di quelli che sussistono oggigiorno nelle Diocesi d'Italia, quand'anche abbiano conservato il titolo di Arcidiaconi dopo il sacro Concilio di Trento: ma un Arcidiacono del primo rango, poiché eletto non dal suo ordinario, ma da una Comunità rappresentata dal Consiglio distrettuale, e confermato dalla Sovrana Autorità. Egli è naturalmente un Vicario nato dell'Arcivescovo di Udine, siccome lo era un tempo de' Patriarchi, in questa estrema porzione della vasta Diocesi, il quale anche dopo il Tridentino Concilio, attesa la evidente necessità fù conservato e mantenuto nella sua naturale Giurisdizione, e spirituali facultà, siccome lo era prima; non avendo inteso quell'augusta Assemblea di levare ai Prelati inferiori quelle consuetudini, delle quali non si avesse memoria della loro origine.<sup>7</sup>

Fornito di questa dignità, l'Arcid[iacon]o di Cadore lo ha riconosciuto Clemente settimo,<sup>8</sup> col dichiararlo investito *a jure* della Giurisdizione e Facoltà competenti alla sua dignità. Lo hanno similmente classificato nel grado degli

---

<sup>4</sup> In margine: «C- Stampa c. 21, 22».

<sup>5</sup> In margine: «D- Stampa c. 15».

<sup>6</sup> In margine: «E- Stampa c. 23».

<sup>7</sup> In margine: «F- Davar. Consult de jura delegat. - Jacobus Pignatelli Tom. 10 Consult. T. 1 n. 22, asserit decis. In una Cremonesi. Van-Aspen Tom. 1 Tit. 12. 22. 23».

<sup>8</sup> In margine: «G- Motu proprio 1526: 24 Giugno, c. 8».

Arcidiaconi, e non de' Vicarij Foranei della loro Diocesi li due Patriarchi Fran[ces]co Barbaro e Ant[oni]o Grimani nei loro Sinodi, <sup>9</sup> siccome pure gli altri precessori e successori nella sede Patriarcale.

Non conviene però qui dissimulare, che malgrado così solenni attribuzioni, la Curia Patriarcale per certi punti di vista, che non si ignorano, non abbia nelle Patenti solite di rimmettersi agli Arcidiaconi per qualche corso di tempo destramente inserto, oltre quello di Arcid[iacon]o il titolo eziandio di Vicario Foraneo a suo beneplacito; <sup>10</sup> lasciando per altro sempre salva ed intatta la Giurisdizione e facoltà spirituali, e senza punto derogare alla temporanea elezione e Confermazione, a recente innovazione semplicemente nominale statta per parecchj anni occulta, e sotto diversi Arcidiaconi, fino alla morte dell'Arcidiacono Guidotti. Comparve in quel punto alla luce, venne a notizia del Consiglio, il quale si rissentì fortemente, e vietò rissolutamente all'eligendo di accettare nelle Patenti la mentovata supposta figura di Vicario Foraneo. L'eletto e confermato Arcid[iacon]o sostenne infatti virilmente nella Curia Patriarcale, ma indarno, la pubblica deliberazione; cosicché dal Patriarca Dionisio Delfino fù sospesa la Benedizione solita di darsi all'Arcid[iacon]o, quindi l'affar contenzioso fù devoluto in Venezia all'ex-consiglio di quaranta al Criminale; e collaggiù dal Giudiziario trasferito al deliberativo: ove finalmente l'ex-senato deliberò, che *l'Arcidiacono del Cadore, e suoi successori, senza altro titolo siano muniti delle loro Patenti.* <sup>11</sup> Sopita in questa forma la vertente controversia, non vi fù dipoi coi Patriarchi e Arcivescovi successori nissun altro divario pel Titolo: e quasi per un secolo intero il tutto è corso con reciproca soddisfazione delle Parti.

Esposta in succinto la esistenza e costante sussistenza dell'Arcidiaconato di Cadore colla elezione spettante al Consiglio Distrettuale, colla Conferma di Gius Patronato Regio, ne viene in conseguenza di riconoscerlo qual Vicario nato dell'ora Arcivescovo di Udine in queste settentrionali estremità della estesa Diocesi, il quale per immemorabile osservanza, non cessa attivare il suo uffizio, né in tempo di Visita pastorale, né per la mancanza a' vivi del Prelato superiore, ma soltanto a' termini delle Patenti relative alla sua elezione e Conferma. Dietro a questo principio in cui convengono li Canonisti, resta da prendere in esame da qual fonte derivino la Giurisdizione e spirituali facoltà, di cui fù sempre fornito, senza modificazione e restrizione di sorte alcuna, malgrado delle sofferte vicende quanto alla denominazione, e quanto alla elezione e conferma.

---

<sup>9</sup> In margine: «H- Sinodo Barbaro 1595, o 96 c. 15 - Sinodo Grimani 1627 c. 66, 85».

<sup>10</sup> In margine: «I- Stampa c. 1, 2».

<sup>11</sup> In margine: «J- 1712: 26 Novembre in Pregadi a Monsig.r Patriarca di Aquileja».

Non è per avventura spediante l'entrar qui nella delicata questione canonica, se all'Arcid[iacon]o di Cadore, unico per avventura in Italia, ignoto perfino alla vasta erudizione di Benedetto quartodecimo, il qual goda i diritti e le Prerogative de' primieri Arcidiaconi, tali prerogative e diritti ad esso lui si competano *de jure*, ovvero per inveterata consuetudine giammai prima d'ora combattuta. Il sostenerlo investito *a jure*, siccome opinano parecchi dottori de' sacri Canoni non senza probabile fondamento, è anco appoggiato all'autorità di Clemente settimo sopraccennato, il quale in una sua Bolla, o Motu proprio, che incomincia *Sacro-santae Romanae Ecclesiae*, nel grado degli Arcidiaconi allora esistenti nella Diocesi di Aquileja, facendo special menzione anche dell'Arcidiacono della Valle di Cadore, lo mette al pari degli altri fornito *a jure* da immemorabile tempo della Giurisdizione di udire le Cause Matrimoniali, di assolvere dai Casi riservati episcopali, siccome pure di visitare ogni tre anni e quante volte occorresse di farlo li Pievani e le Persone delle Parrocchie, o delle altre Chiese, di adunar il Popolo, d'interrogarlo sui costumi, e sulla buona o cattiva vita dei Preti, d'inquisire sui Matrimoni vietati, e di corregger coloro, che verranno scoperti infetti di qualche errore; e negli errori massicci consultare la Sede Patriarcale affine di provvedere alla salute delle Anime. Se non isbaglio, si uniformano al sentimento del Sommo Pontefice li due sopraccitati Sinodi Barbaro e Grimani, nei quali spiegandosi li due Patriarchi, che non potendo scorrere personalmente per tutta l'estensione della vasta Diocesi, si avvisano di dover ricorrere a diversi sussidiarj mezzi di Governo. Che essendosi in certi determinati luoghi della Diocesi ormai fatta la distribuzione in vasti Arcidiaconati, e commessa alla Cura e Amministrazione degli Arcidiaconi le rispettive parti, rimanendo tuttavia una qualche rimmarcabile parte da distribuirsi in alquante porzioni, e da affidarsi a certe determinate Persone, sono venuti in deliberazione di costituirvi alcuni Vicarj Foranei. Ufficiali a dir vero ancor questi in Curia, ma di rango inferiore e di Giurisdizione assai limitata.<sup>12</sup>

E' cosa certa che tre secoli prima di questa ultima partizione, sussisteva in Cadore l'Arcidiacono, alla di cui Cura e Amministrazione era stata commessa nello spirituale quella Provincia. Cura e Amministrazione in vero Vicaria,<sup>13</sup> ma [e]gual[ment]e quale appunto la esigeva la dignità ed Ufficio di Arcidiacono, e quale la voleva una sì considerabile distanza dal Centro della Diocesi, ove, siccome il fatto lo dimostra, riesce sempre di grave incomodo, bene spesso di pericolo, e talvolta difficilissimo il conferirsi. Oltrecché non è qui da tramandarsi una osservazione avuta sempre in vista dall'ex-veneto Governo, e che non sarà

---

<sup>12</sup> In margine: «Ultima sessione del Conc. Di Trento tenuta li 3 Dicembre 1563, Sinodo Barbaro 1595, Sino[do] Grimani 1627».

<sup>13</sup> In margine: «L- Stampa c. 17».

nemen sfuggita agli occhi perspicaci de' Patriarchi, <sup>14</sup> la povertà cioè e la miseria del Paese confinato nel suolo alpestre e sterile de' monti Norici, e abitato da una Popolazione, la quale se in altri tempi abbisognava di questo spirituale provvedimento, lo esige maggiormente al giorno d'oggi, che cresciuta notabilmente in numero, e rilassata, che Dio pur nol volesse, nel morale, non può, se non con estremo rincrescimento, trovarsi privata de' pronti spirituali rimedi allo stendersi ed aggravarsi del morbo. Che se, in giunta di tutto ciò, si ponga mente alla deplorabile odierna sua situazione, in cui essendo arenato l'unico ramo del suo commercio attivo consistente nello smercio di Legnami, oltre al pregiudizio spirituale che ne rissente, si trova in pari tempo nella morale impossibilità di sostenere il carico delle spese occorrenti per li continui riccorsi, nelli casi tratto tratto emergenti.

Non insistendo tuttavia di vantaggio in questa parte della Controversia Canonica, ma poggiando sul diritto formato dalla Consuetudine non mai per più secoli interrotta, questa fa di mestieri l'esaminare, e scorrere onde venir al chiaro del ragionevole e del giusto. <sup>15</sup> Consta da Pubblico scritto del'ex-veneto Governo al Card. e Patriarca Marco Grimani l'anno 1442 <sup>16</sup> con cui dichiara, che l'Arcid[iacon]o da duecento anni e più già precorsi esercita sulli distrittuali di Cadore la Giurisdizione spirituale nella prima istanza. Quale poi deve intendersi questa spirituale Giurisdizione, si rileva da un Prescritto del Patriarca Giovanni Grimani al Consiglio e Comunità di Cadore 1549, <sup>17</sup> ove si esprime, che considerando il gravissimo incomodo per la Popolazione di ricorrere in qualsiasi emergenza al suo Vicario Generale, dimorando egli ordinariamente in Venezia, per li speciali Litiggi, Assoluzioni, ed altri casi concernenti la salute delle Anime, affin di ovviare al pericolo delle medesime, concede all'Arcid[iacon]o nella prima istanza la Giurisdizione, Autorità, e Facoltà di conoscere e decidere tutte le Cause Civili, Criminali, e Miste, tranne solo le Cause di eretica gravità, come da Patente 9 Giugno 1549; <sup>18</sup> e di far inoltre tutto ciò, che in qualunque modo sia necessario, opportuno, e appartenga all'Ufficio Arcidiaconale. Consta da due susseguenti Confermazioni fatte dal prelodato Patriarca 1553, e 1557, <sup>19</sup> colle quali lo conferma. Approva, ed ammette con tutte e singole le Facoltà, Autorità, e condizioni espresse nelle sue lettere Patenti, ben inteso, corrispondenti ed uniformi alle di sopra riferite.

---

<sup>14</sup> Osservazione non priva di una certa malizia.

<sup>15</sup> In margine: «M- Van-Espen. Tit. de Archid.is Tit. 12, c. 6, 11, 22, 26, 27».

<sup>16</sup> In margine: «N- Stampa c. 17, 18».

<sup>17</sup> In margine: «O- Mss. c. 26, 27, 28».

<sup>18</sup> In margine: «P- Diploma Pergamena».

<sup>19</sup> In margine: «Q- Mss. c. 30, 31, 32».

Da un Monitorio di Giacomo Mareno Vicario Generale dello stesso Patriarca Giovanni, fatto intimare al Consiglio e Comunità di Cadore 1569 [?] appare, che avendo questi presunto di arrogarsi la Giurisdizione ecclesiastica, loro proibisce assolutamente di appropriarsi la Giudicatura delle Cause spettanti al Foro ecclesiastico e la Procedura Criminale contro i Preti ed altre Persone ecclesiastiche, in pregiudizio del Tribunale dell'Arcidiacono sotto le pene e censure fulminate da SS. Canonici. <sup>20</sup>

Paolo Bisanzio Vescovo di Cattaro suffraganeo e Vicario Generale ancor egli del Patriarca Giovanni Grimani nella sua Visita Pastorale del Cadore 1582, confermando in Arcidiacono P. Leonardo Piazza Pievano di Domegge, non dipartendosi, siccome non poteva dalla consuetudine, lo approva ed ammette con tutte e singole le Facoltà, Autorità, e Concessioni al suo Predecessore, ed altre volte ancor date. <sup>21</sup>

Avvenne 1595, essendo Patriarca Francesco Barbaro, immediato successore di Giovanni Grimani, <sup>22</sup> che avendo il Consiglio rieletto l'Arcidiacono ammovibile a suo beneplacito giusta la consuetudine, ricusò il Prelato di confermarlo coll'apposita clausola: *a suo beneplacito*. Ad oggetto però di non lasciare più a lungo, giacché lo era da tre mesi, la Provincia del Cadore priva di Governatore e di Sovrano ecclesiastico, *con offesa di Dio, ingiuria del diritto, pericolo e scandalo del Popolo*, venne in deliberazione di crear suo Commissario Pomponio de Jacobi Par[roc]o di S. Maria di Pieve con pienissima Podestà, e Autorità, che per addietro era stato costume di attribuire agli Arcidiaconi precessori; di modo che potesse egli esercitare, e sostenere tutti gli affari giudiziali ed estragiudiziali competenti all'Ufficio ordinario degli Arcidiaconi.

Combinata la vertente differenza col Patriarca, e rientrato il Consiglio in piena libertà di eleggere il suo Arcidiacono ammovibile a beneplacito, giusta la primiera istituzione, fu con questa disciplina munito delle solite Facoltà, Autorità, e Concessioni. Durante il Governo degli altri successori, Ermolao Barbaro, Antonio Grimani, Agostino Marco, e Girolamo Gradenighi, non insorse che si abbiano documenti disparità di sorte alcuna. Il Consiglio continuò pacificamente nella sua elezione, l'ex-senato nella sua Confermazione, e li Patriarchi nel fornire gli Arcidiaconi delle consuete Patenti autoritative. Il tutto insomma camminò colla maggior quiete e reciproca corrispondenza. Tanto devesi supporre, e con ragione, non comparendo nei Pubblici Registri, sempre esatti nell'iscrivere ogni piccola insorgenza, né rimostranze, né riclami della Comunità motivati da mo-

---

<sup>20</sup> In margine: «R- Mss. c. 30 segg.».

<sup>21</sup> In margine: «S- Mss. c. 41».

<sup>22</sup> In margine: «T- Mss. c. 37».

dificazioni, o restrizioni della Giurisdizione Arcidiaconale, e delle annesse spirituali Facoltà competenti all'Ufficio.

Asceso poi alla Sede Patriarcale l'anno 1665 Giovanni Delfino, gli venne in capo di apporre al vecchio un nuovo titolo, cosicché nella Patente rilasciata [a] Orazio Vicellio Pievano di Valle eletto e confermato in Arcidiacono, lo dichiarò in giunta Vicario Foraneo a suo beneplacito.<sup>23</sup> Qui ben si scorge, che colla nuova apposta denominazione il Prelato entrava in possesso di elegerlo e di confermarlo a suo arbitrio, di modificare e di restringere l'Arcidiaconale Giurisdizione colle annesse Facoltà spirituali e di spogliare in conseguenza il Consiglio del diritto di elezione, e la Sovrana Autorità dell'altro di Confermazione. Avveduto siccome egli era il Patriarca, temendo per avventura qualche torbido, che potesse nascere per parte della Comunità, investì il novello Vicario Foraneo di *tutti onori, pesi, emolumenti, autorità e prerogative solite di concedersi* agli Arcidiaconi, per altro senza derogare al tempo prefisso della elezione del Consiglio, e Regia Confermazione. Non è quindi da stupirsi, se la Comunità vedendo il suo Arcidiacono nella piena attività della ordinaria Giurisdizione e spirituali facoltà, non si avvide dell'avvenuta nominale innovazione. Né era sì facile l'accorgersi, sì perché dalla Curia si consegnavano le Patenti immediatamente agli Arcidiaconi, che le tenevano presso di sé, senza comunicarle ai Sindici della Comunità, sì perché li Vicarj Foranei, nelle loro sentenze, dispense, decreti, ecc., non presero giammai altro titolo che unicamente quello di Arcidiacono. Anzi l'Arcidiacono Guidotti Pievano di Candide, a cui era stata rimessa una Patente simile a quella del Vecellio in una sua lettera al Patriarca Dionisio 1705, facendo in quella le sue rispetuose rimostranze, che nelle Costituzioni sinodali, segnatamente nei Capitoli *De Vicariis Foraneis*, e *De Sacramento Matrimonii* veniva *turbata l'Amministrazione della Giustizia in prima istanza, e levata l'antichissima Facoltà di dispensare dalle Pubblicazioni dei Matrimonij* competenti all'Ufficio Arcidiaconale; ebbe in risposta dallo stesso Patriarca che coi *Capitoli delle Costituzioni sinodali non intende di offendere qualsiasi Privilegio dell'Arcidiaconato, ma lasciar quello nel suo antico vigore*. Se la risposta del Prelato bastò per calmare il ragionevol timore dell'Arcidiacono di esser pregiudicato ne' suoi diritti, non fù poi sufficiente per mantener tranquilla la Comunità; la quale, mancato a' vivi l'Arcidiacono suddetto, e venuta in cognizione del nuovo intruso titolo nelle Patenti con ben appoggiato ricorso fatto a' piedi dell'ex-principe, ottenne dalla Sovrana Beneficenza la perpetua e giusta abolizione della indebita denominazione non solo; ma di più, che il Patriarca munirà l'Arcidiacono di Cadore e suoi successori *pro tempore* di quelle spirituali Facoltà, che sono necessarie al maggior servizio del Signor Iddio, della Religione, e bene di quelle Anime alla di Lui sollecitudine raccomandate.<sup>24</sup> In fatti il

---

<sup>23</sup> In margine: «U- Stampa c. ...».

<sup>24</sup> In margine: «U- Proposta 25 Settembre - Risposta Primo Ottobre 1705».

Patriarca Dionisio, e il di lui Nipote e successore il Card. Daniello Delfino, siccome gli altri Arcivescovi successori Bortolamio, e Giangirolamo Gradenighi, Nicolò Sagredo, e l'ultimo decesso Pietro Antonio Card. Zorzi hanno concordemente giudicato necessario *in aedificationem*, e non *in destructionem* pel bene spirituale di queste Anime distrettuali di fornire gli Arcidiaconi *pro tempore* delle qui inserite spirituali Facoltà.

L'anno 1801 venuto il Consiglio a nuova elezione dell'Arcidiacono, caduta la Repubblica e passato a quell'epoca il Cadore sotto il dominio austriaco, l'Arcidiacono fù confermato dall'I.R. Governo Generale di Venezia e niente avvenne di nuovo nel rilascio delle Patenti. Ma l'anno 1805, riletto per un altro quinquennio, e il Consiglio, invece di ricorrere per la confermazione al Vice Re d'Italia, siccome Principe di Venezia, essendo la medesima di Giuspatronato Regio, la rielezione fù presentata al così detto (incompetente) Ministro per il Culto residente in Milano, il quale arrogatosi una autorità che non era (non sembra) di sua attribuzione, pretese con suo dispaccio di riconoscerlo qual semplice Vicario Foraneo, non si sa però se così prevenuto dalla Curia Capitolare di Udine, locché non è inverosimile, oppure su sua spontanea (propria) deliberazione. Essendo però allora vacante la Sede Arcivescovile di Udine il Vicario Capitolare e meglio informato nella sanzione delle Patenti non fece altra restrizione, tranne quella del foro contenzioso sovranamente levato alla Chiesa Metropolitana. L'Arcivescovo Baldassare Rasponi, affatto nuovo nel sistema della Diocesi rapporto al Cadore e prevenuto artificialmente col ... [?] sunnominato dispaccio del Ministro per il culto, in forma Francese, niun riflesso facendo, né della necessità spirituale della Popolazione, né al diritto Arcidiaconale, né della consuetudine di quasi otto secoli, ora modificò, ed ora restrinse con nuove Patenti le antichissime facoltà Arcidiaconali, come apparisce dal qui soggiunto elenco.<sup>25</sup>

\*\*\*

---

<sup>25</sup> Questo allegato non c'è nella nostra copia.